



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, in base al quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro"*, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, il quale dispone che *"successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;

VISTO l'art. 9, comma 3, del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i., secondo cui *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze [...] sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure"*;

VISTO l'art. 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale *"Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione"*;

VISTO la Circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione"*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., in forza del quale nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del citato Decreto Legislativo, rimanda, in via transitoria, alle linee guida emanate dall'ANAC con riferimento ai contratti sotto soglia;

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da *"Coronavirus-2019 - Sars-CoV-2"* - in breve, COVID 19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 25 febbraio 2020, in data 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché in data 1 e 10 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, da adottare nella c.d. *"fase 2"* dell'emergenza, che al punto 2 dell'allegato 6 *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali"* definisce le modalità di ingresso del personale al luogo di lavoro attraverso la rilevazione della temperatura corporea del personale;

VISTA la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione recante *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*, che al paragrafo 4 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico *"Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL"*;

VISTO il *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"*, dell'aprile 2020, pubblicato dall'INAIL;

VISTE le "Linee guida per la regolamentazione delle misure per la "fase 2" nelle sedi centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze", adottate dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in qualità di datore di lavoro - recanti prot. n. 49022 del 12/05/2020, in cui nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione, per quanto riguarda i "Condizionatori d'aria, termoventilatori e sistemi di ricambio d'aria", si dispone l'effettuazione di "Attività di prevenzione e controllo, a cura di personale qualificato del fornitore dei servizi di manutenzione, secondo un programma standard definito e documentato basato sui contenuti del Rapporto ISS Covid-19, n.5/2020, "Indicazioni ad interim, per la prevenzione e la gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

VISTO il Rapporto ISS Covid-19, n. 5/2020, del 26 aprile 2020 e il Rapporto ISS Covid-19, n. 5/2020 Rev., del 25 maggio 2020, recanti entrambi "Indicazioni ad interim, per la prevenzione e la gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

PRESO ATTO che le richiamate Linee Guida attribuiscono ai Dirigenti per la sicurezza con funzione di coordinamento e i Dirigenti per la sicurezza operanti presso le sedi centrali del MEF (così come individuati dalla Direttiva del Ministro 5 febbraio 2015 e s.m.i. e dalla Direttiva 4 marzo 2019 n. 22619 e s.m.i.) il compito di predisporre le azioni necessarie per procedere alla graduale attuazione di quanto previsto nelle Linee guida e, ove necessario, le adeguano con propria determina anche in considerazione delle specifiche esigenze logistiche ed organizzative della rispettiva sede e che presso ciascuna sede saranno adottati, dai relativi responsabili, successivi atti nei quali verranno definite tempistiche e modalità di attuazione delle specifiche disposizioni contenute nelle Linee guida;

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);

VISTE le comunicazioni, prot. n. 49692 del 13/05/2020, prot. n. 51048 del 15/05/2020 e prot. n. 58436 del 03/06/2020, con cui la scrivente trasmetteva ai fornitori operanti presso le sedi distaccate del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma e del Lazio le succitate Linee Guida, il Rapporto ISS Covid-19, n. 5/2020 del 26 aprile 2020 e il Rapporto ISS Covid-19, n. 5/2020 Rev., del 25 maggio 2020, invitando in particolar modo le imprese titolari della gestione e manutenzione degli impianti di condizionamento a porre in essere tutte le azioni raccomandate dall'Istituto Superiore di Sanità per garantire un buon ricambio dell'aria nei diversi ambienti sulla base del numero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi terminali);

VISTA l'e-mail del 05/06/2020, con cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in servizio presso la sede distaccata del Ministero dell'Economia e delle Finanze via Boncompagni 30, Roma - Arch. Massimo Ramadori - trasmetteva il verbale delle risultanze del sopralluogo effettuato di concerto con la Soc. I.C.R. dal 1968 a r.l., affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti e cd terzo responsabile presso la Sede in questione, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione, per definire le azioni da porre in essere sugli impianti di condizionamento in applicazione delle Linee guida del MEF e dei Rapporti ISS Covid-19, n. 5/2020 e n. 5/2020 Rev.;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione di coordinamento del 05/06/2020, la Soc. I.C.R. dal 1968 a r.l. con e-mail, avente pari data, trasmetteva un programma degli interventi coordinati per la sanificazione degli impianti di condizionamento;

CONSIDERATO che per il servizio di cui trattasi non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato ed in ragione della necessità di garantire l'esecuzione degli interventi di sanificazione concordati tra RSSP, la Società I.C.R. e i referenti dell'Amministrazione, di chiedere un preventivo di spesa alla stessa Società I.C.R. dal 1968 a r.l.;

VISTO il preventivo del 25/06/2020 della Società I.C.R. dal 1968 a r.l., in cui si quantifica in € 3.434,00 (I.V.A. esclusa) la spesa a carico dell'Amministrazione per l'attuazione degli interventi di sanificazione di n. 85 fan-coil presso l'immobile di via Boncompagni 30, Roma, per un periodo di due mesi;

CONSIDERATO che, in base al costo preventivato, è possibile procedere ad un affidamento diretto dell'intervento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Soc. I.C.R. dal 1968 a r.l., con sede in Roma, Via G. Canetti, 16 – P.I. 05409991006 gli interventi di sanificazione di n. 85 fan-coil presso l'immobile di via Boncompagni 30, Roma, per un periodo di due mesi, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico, con la modalità della trattativa diretta;
2. di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento in € 3.434,00 (I.V.A. esclusa);
3. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Sig. Pasquale Mollicone, in servizio presso l'Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
4. di nominare Responsabile dell'esecuzione del Servizio che si intende affidare la Sig.ra Paola D'Amico, Consegnataria della Sede interessata;
5. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

Il DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Dott.^{ssa} Elena Luciano